

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1861

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

col Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro della pubblica istruzione

(LOMBARDI)

col Ministro per i beni culturali e ambientali

(PAOLUCCI)

col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(SALVINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1995

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale,
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore
il 30 luglio 1990

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	9
Testo dell'Accordo	»	11
Traduzione non ufficiale	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo firmato a Singapore il 30 luglio 1990 rientra nella serie di azioni intraprese dal Ministero degli affari esteri per estendere ad un sempre maggior numero di Paesi la presenza della lingua, della cultura e della civiltà italiana e fissa le linee generali secondo le quali la cooperazione culturale bilaterale è destinata a svilupparsi.

L'articolo 1 dell'Accordo ne costituisce l'elemento fondamentale, in quanto indica, pur se nella forma sommaria propria di tale genere di Accordi, i fini perseguiti, i settori interessati e gli impegni che le Parti assumono. In particolare le Parti si impegnano:

ad incoraggiare lo sviluppo e la promozione della cooperazione tra i due Paesi nei settori della cultura e dell'arte. Trattasi di prese di posizione alquanto generiche, che non significano assunzione di un impegno diretto a fare, ma piuttosto un impegno diretto ad evitare che impedimenti vengano frapposti al raggiungimento dei fini indicati. Più particolarmente, come lo stesso articolo aggiunge, le Parti si impegnano ad incoraggiare lo scambio e le visite di docenti, ricercatori, esperti e artisti, e la loro partecipazione alle conferenze, agli incontri ed ai seminari che possono venir organizzati nei rispettivi Paesi: il che significa accettare l'ingresso e la presenza nel proprio territorio di detti docenti e ricercatori e lo scambio di idee, che ne consegue, con i docenti e i ricercatori nazionali;

a facilitare lo scambio di libri, di pubblicazioni, di riproduzioni di opere d'arte, di programmi radiotelevisivi e di altro materiale del genere: il che costituisce un apporto essenziale ai fini della circolazione delle idee (e quindi all'affermazione della nostra cultura) ed alla migliore conoscenza

reciproca sia sul piano culturale e artistico che, naturalmente, su quello umano;

a favorire l'organizzazione di mostre d'arte e di attività artistiche in genere nel territorio dell'altra Parte, nonchè la cooperazione (sottinteso: in termini di contatti tra autori, editori, eccetera) nei settori letterario, cinematografico, musicale, artistico, sportivo e delle attività giovanili.

Infine, l'articolo 1 prevede, sia nel settore dell'istruzione che in quelli delle belle arti e della grafica, lo scambio di esperienze (in sostanza, di esperti della materia) e di materiale didattico, completando così il quadro degli scambi umani e materiali nei vari campi della cultura e dell'arte.

L'articolo 2 dell'Accordo prevede che le due Parti possono concedere ai cittadini dell'altra Parte delle borse di studio per iniziare o proseguire gli studi nelle proprie istituzioni universitarie e di studi superiori. Come è noto, le borse di studio costituiscono un elemento indispensabile dell'aiuto che i Paesi sviluppati forniscono a quelli in via di sviluppo. È infatti da attendersi che sia l'Italia a fornire borse di studio ai giovani dell'altra Parte piuttosto che l'inverso (salvo il caso di qualche studioso italiano che intenda specializzarsi nella lingua dell'altro Paese): ciò costituisce uno dei mezzi di penetrazione della nostra cultura, in quanto è da ritenersi che gli studenti stranieri, costretti ad apprendere l'italiano per poter effettuare i loro studi presso le nostre istituzioni universitarie, verranno a costituire col tempo nel loro Paese un gruppo di «italianizzanti», e un ponte quindi alla diffusione nello stesso Paese della nostra cultura.

L'articolo 2 trova il suo completamento in quello successivo, il quale prevede che le due Parti faciliteranno per quanto possibile lo studio e la ricerca (sottinteso: dei citta-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dini dell'altra Parte) nelle proprie università e più in generale negli istituti di istruzione superiore (l'articolo 3, in altre parole, prevede la possibilità per gli studenti e gli studiosi stranieri di studiare nelle nostre università e negli istituti assimilati «indipendentemente» dall'ottenimento di una nostra borsa di studio, in tal modo equiparandoli agli altri studenti - italiani e stranieri - che frequentano tali istituzioni). Si noti che, su richiesta specifica delle Autorità di Singapore, tali studi superiori potranno riguardare non solo il settore culturale in senso lato, ma specificamente quelli relativi alla tecnologia, all'automazione ed alla robotica.

L'articolo 4 prevede che le due Parti possono periodicamente stabilire le aree di cooperazione e di ricerca da considerarsi di *primario interesse per il raggiungimento di comuni fini scientifici*. Sempre su tale argomento, e a conferma dell'importanza che Singapore annette alla cooperazione scientifico-tecnologica, l'articolo 5 stabilisce che, al fine di incrementare la cooperazione in tali settori, le Parti «incoraggeranno» lo scambio di documentazione relativa agli stessi, lo scambio di visite di esperti e di specialisti, l'organizzazione di conferenze e di seminari scientifici e tecnologici, nonché

le ricerche, gli studi e i programmi comuni in aree concordate. A corollario di ciò, le Parti si impegnano infine a promuovere le relazioni e la collaborazione tra le organizzazioni scientifiche e tecnologiche e le istituzioni, sia pubbliche che private, dei due Paesi operanti in detti settori.

Gli altri articoli dell'Accordo sono di carattere più rituale.

In particolare, l'articolo 6 prevede la costituzione di un Comitato congiunto che dovrà tradurre in norme precise (attraverso un Protocollo di esecuzione, di regola a carattere triennale) i principi accolti nell'Accordo. Tale Comitato potrà riunirsi solo dopo l'avvenuta ratifica dell'Accordo stesso secondo le norme costituzionali di ognuno dei due Paesi. È tuttavia prevista la possibilità di una collaborazione «a livello amministrativo» in pendenza di detta ratifica.

L'Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, e resterà valido, come stabilisce l'articolo 7, a tempo indeterminato, salvo che venga dichiarato «terminato» da una delle due Parti con un preavviso di sei mesi (trattasi di una clausola formale, di regola inserita in tutti gli Accordi del genere).

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo con la Repubblica di Singapore in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri in relazione agli articoli sottoindicati:

Art. 1.

a) Al fine di migliorare la cooperazione nei settori interessati, viene previsto lo scambio di visite di docenti e ricercatori nei due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Per quanto concerne le visite di singaporeani in Italia, sulla base di analoghe esperienze dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese, nell'anno 1995, possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 1 docente singaporeano per 15 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 15 giorni)	L.	2.700.000
spesa assicurativa per l'intera missione	»	100.000

n. 10 ricercatori per 10 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 10 giorni x 10 persone)	»	18.000.000
spesa assicurativa per l'intera missione (lire 100.000 x 10 persone)	»	1.000.000

n. 1 esperto bibliotecario per 8 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 8 giorni)	»	1.440.000
---	---	-----------

n. 1 archivista per 15 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 15 giorni)	»	2.700.000
--	---	-----------

n. 2 personalità nel campo della informazione e della cultura per una visita di 8 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 350.000 x 8 giorni x 2 persone)	»	5.600.000
---	---	-----------

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre in relazione al suddetto scambio di esperti, si prevede che l'Italia possa inviare a Singapore due esperti nazionali; i relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Singapore (lire 4.500.000 x 2 persone = lire 9.000.000 + lire 450.000, quale maggiorazione 5%)	L.	9.450.000
TOTALE SPESA ...		<u>L. 40.990.000</u>

b) Per favorire lo scambio di libri e pubblicazioni tra le biblioteche dei due Paesi, viene richiesta una spesa annua di lire 1.000.000.

TOTALE ONERE ...	L.	<u>1.000.000</u>
------------------	----	------------------

c) Per favorire l'organizzazione di mostre d'arte e di attività nel settore della musica e della letteratura, si prevede un onere annuo così quantificato:

iniziative nel settore del cinema	L.	2.000.000
iniziative in campo musicale	»	2.500.000
trasporto materiale espositivo	»	50.000.000
catalogo mostra	»	16.000.000
assicurazione	»	30.000.000
TOTALE ONERE ...		<u>L. 100.500.000</u>

d) Sono previsti, inoltre, i seguenti oneri annui:

invio di materiale didattico ad istituzioni culturali in Singapore	L.	1.000.000
contributo per un convegno sulla lingua italiana in Italia o in Singapore	»	2.500.000
partecipazione di un docente singaporeano ai corsi estivi di perfezionamento nella lingua italiana per tre settimane, organizzati ogni anno dall'Università di Perugia. Sulla base della convenzione tra la suddetta Università ed il Ministero della pubblica istruzione, la relativa spesa viene così quantificata:		
spese di iscrizione	»	200.000
spese di vitto e alloggio	»	2.600.000
TOTALE ONERE ...		<u>L. 6.300.000</u>
TOTALE SPESA ...		<u>L. 148.790.000</u>

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

Si prevede la concessione di cinque borse di studio a studenti singaporesi per la durata di dodici mesi; la relativa spesa annua viene così suddivisa:

borsellino mensile (lire 1.200.000 x 5 persone x 12 mesi)	L.	72.000.000
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Singapore (lire 4.500.000 x 5 persone)	»	22.500.000
spese notarili (lire 350.000 x 5 persone)	»	1.750.000
spese di assicurazione (lire 500.000 x 5 persone)	»	2.500.000
		<hr/>
	L.	98.750.000
		<hr/>
TOTALE ONERE . . .	L.	98.750.000
		<hr/> <hr/>

Art. 6.

Al fine di esaminare i programmi operativi, viene istituito un Comitato congiunto che si riunirà, alternativamente a Roma ed a Singapore, ogni tre anni.

Nell'ipotesi dell'invio in missione nel 1997 di due funzionari per un periodo di cinque giorni nella indicata città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno per 2 persone x 5 giorni)	L.	1.800.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 138, al cambio di lire 1.650 = lire 228.000, cui si aggiungono lire 68.000, pari al 30% quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'im- porto di lire 296.000 viene ridotto di lire 76.000, corrispondente a 1/3 della diaria (lire 220.000 x 2 persone x 5 giorni)	»	2.200.000
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Singapore (lire 4.500.000 x 2 persone = lire 9.000.000 + lire 450.000, quale maggiorazione 5%)	»	9.450.000
		<hr/>
TOTALE ONERE . . .	L.	13.450.000
		<hr/> <hr/>

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato nel triennio 1995-1997 e negli anni successivi è il seguente:

	Anno 1995 (in lire)	Anno 1996 (in lire)	Anno 1997 (in lire)
Art. 1	148.790.000	148.790.000	148.790.000
Art. 2	98.750.000	98.750.000	98.750.000
Art. 6	—	—	13.450.000
	247.540.000	247.540.000	260.990.000
IN CIFRA TONDA ...	248.000.000	248.000.000	261.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché del numero delle borse di studio e dei ricercatori da ospitare in Italia, costituiscono elementi inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 248 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 261 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
FOR CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COLLABORATION

The Government of the Republic of Singapore and the Government of the Republic of Italy wishing to strengthen the friendly relations existing between the two Countries and to develop their cooperation in the Cultural, Scientific and Technological fields, have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall encourage the development and promotion of cooperation between the two Countries in the fields of Culture, Science, Arts, and Technology. To this end they undertake to:

- (a) encourage the exchange and the visits of teachers, researchers, experts, artists, as well as their participation in conferences, meetings, seminars, etc., organised in their Countries;
- (b) facilitate, on a reciprocal basis, the exchange of books, publications, reproductions of works of art, radio-TV programmes and other similars;
- (c) favour the organization of art and design exhibitions and artistic activities in each other's territory;
- (d) exchange experiences and didactic material in the educational field as well as in fine arts and design sectors.

ARTICLE 2

The Contracting Parties may grant to each other's citizens, according to their respective procedures in force, scholarships for commencing or continuing studies in various institutions of higher learning.

ARTICLE 3

The Contracting Parties shall facilitate, as much as possible, the study and research in their Universities, Institutes, or other Educational Establishments and Institutions of Higher Education in the fields of culture, science, technology, automation and robotics.

ARTICLE 4

The Contracting Parties shall decide periodically on the cooperation and research areas that can be considered of particular interest for the achievement of common scientific aims:

The Contracting Parties shall agree on their priorities in this pursuit of such common scientific aims.

ARTICLE 5

In order to increase the scientific and technological cooperation, the Contracting Parties shall encourage:

- (a) the exchange of scientific and technological documentation;
- (b) reciprocal visits of experts and specialists to increase studies and exchanges of experiences;
- (c) the organization of scientific and technological conferences and seminars;
- (d) common researches, studies and plannings in agreed areas.

The Contracting Parties shall also promote the relations and collaboration between the Organizations and the scientific and technological, public or private Institutions of both Countries.

ARTICLE 6

In order to establish and control the modalities of implementation of the Agreement the Contracting Parties agree to constitute a Joint Committee that shall meet at least once every three years, in Singapore and Rome alternately.

Pending the formalities of the following Art. 7 both Parties can take all administrative measures in order to start, in the framework of their relevant internal provisions, cooperation activities in consistency with the peculiar contents of this Agreement.

ARTICLE 7

The present Agreement is valid for an unlimited period; nevertheless, it can be terminated by either of the Contracting Parties by a 6 months' notice.

This Agreement shall enter into force 60 days from the date on which the Parties shall inform each other that the formalities required by their respective Constitutions for coming into force have been completed.

Done in Singapore, on 30 July 1990, in two originals, each being in the English language.


For the Government of the
Republic of Singapore


For the Government of the
Republic of Italy

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica di Singapore ed il Governo della Repubblica italiana desiderosi di rafforzare i rapporti amichevoli esistenti tra i entrambi i Paesi e di sviluppare la loro cooperazione nel settore culturale, scientifico e tecnologico, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e la promozione della cooperazione tra i due Paesi nel settore della cultura, della scienza, delle arti e della tecnologia. A tal fine esse si impegnano ad:

(a) incoraggiare lo scambio e le visite di insegnanti, ricercatori, esperti, artisti, nonché la loro partecipazione a conferenze, riunioni, seminari, ecc. organizzati nei loro paesi;

(b) agevolare su basi reciproche lo scambio di libri, pubblicazioni, riproduzioni di lavori artistici, programmi radio-televisivi ed altri analoghi;

(f) favorire l'organizzazione di mostre di arte e di progettazione grafica e di attività artistiche nei loro reciproci territori;

(d) scambiarsi esperienze e materiale didattico nel campo dell'istruzione nonché in quelle delle belle arti e della progettazione grafica.

Articolo 2

Le Parti Contraenti possono concedere ai loro reciproci cittadini in conformità con le loro rispettive procedure in vigore, borse di studio per iniziare o continuare i loro studi in vari Istituti superiori.

Articolo 3

Le Parti Contraenti faciliteranno per quanto possibile lo studio e la ricerca nelle loro Università, Istituti, o altri Istituti di Istruzione, ed Istituti di Istruzione superiore nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, dell'automazione e della robotica.

Articolo 4

Le Parti Contraenti decideranno periodicamente sulla cooperazione e sulle zone di ricerca che possono essere considerate come avendo un interesse particolare per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le Parti Contraenti decideranno di comune accordo sulle loro priorità nel perseguimento di tali comuni obiettivi scientifici.

Articolo 5

Al fine di incrementare la cooperazione scientifica e tecnica le Parti Contraenti incoraggeranno:

- (a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
- (b) le visite reciproche di esperti e di specialisti al fine di incrementare gli studi e gli scambi di esperienze;
- (c) l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici;
- (d) ricerche comuni, studi e pianificazioni in zone concordate.

Le Parti Contraenti promuoveranno anche le relazioni e la collaborazione tra le Organizzazioni e le Istituzioni scientifiche e tecnologiche pubbliche o private di entrambi i Paesi.

Articolo 6

Al fine di stabilire e di controllare le formalità di attuazione dell'Accordo le Parti Contraenti decidono di comune accordo di istituire un Comitato congiunto che si riunirà almeno una volta ogni tre anni, alternativamente a Singapore ed a Roma.

In pendenza della formalità di cui all'art. 7 seguente, entrambe le Parti possono adottare ogni provvedimento amministrativo al fine di dare inizio, nel quadro delle loro disposizioni interne pertinenti, ad attività di cooperazione compatibili con il contenuto specifico del presente Accordo.

Articolo 7

Il presente Accordo è valido per un periodo illimitato, tuttavia, potrà essere terminato dall'una o dall'altra delle parti Contraenti mediante preavviso di 6 mesi.

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo 60 giorni dalla data in cui le Parti si informeranno reciprocamente che gli adempimenti richiesti dalle loro rispettive costituzioni per l'entrata in vigore sono state completati.

Fatto a Singapore, il 30 Luglio 1990, in due originali, ciascuno dei quali in lingua inglese

Per il Governo della
Repubblica di Singapore

Per il Governo della Repubblica
Italiana